



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua l’intervento relativo al sito di “Manfredonia” come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Manfredonia”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto il “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 17” contenuto nel documento “Progetto Operativo di bonifica dei terreni e Analisi di rischio – Isola 9, Isola 14, Isola 15, Isola 16 e Isola 17”, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 14 luglio 2016 con protocollo n. 54, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14016/STA del 22 luglio 2016;
- Visto il parere sul “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 17”, trasmesso dall’ISPRA con nota del 25 ottobre 2016 con protocollo n. 62356, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19566/STA del 25 ottobre 2016;
- Visto il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 26 maggio 2017, approvato con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 319/STA dell’8 giugno 2017, che ha approvato con prescrizioni l’Analisi di rischio relativa all’Isola 17 e ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto di Bonifica dei terreni Isola 17”;

Vista	la nota della Syndial SpA del 18 luglio 2018 con protocollo n. 126, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 14655/STA del 18 luglio 2018, con il quale si forniscono chiarimenti in merito all'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale del "Progetto di Bonifica dei terreni Isola 17";
Vista	la nota della Regione Puglia del 3 settembre 2018 con protocollo n. 9429, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17517/STA del 3 settembre 2018 in cui si comunica la non sussistenza di obblighi di valutazioni ambientali in merito al "Progetto di Bonifica dei terreni Isola 17";
Visto	il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 1° marzo 2019 con protocollo n. 48035, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4111/STA del 1° marzo 2019;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto di Bonifica dei terreni Isola 17" contenuto nel documento "Progetto Operativo di bonifica dei terreni e Analisi di rischio – Isola 9, Isola 14, Isola 15, Isola 16 e Isola 17", trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 14 luglio 2016 con protocollo n. 54, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. il collaudo dello scavo dell'area, e in particolare l'individuazione dell'estensione delle celle con relativi punti di campionamento e le modalità di campionamento in presenza di contaminanti volatili, deve essere condotto secondo le indicazioni riportate nel protocollo redatto dall'ISPRA e condiviso dall'ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" (http://www.isprambiente.it/site/_files/temi/Proposta_modifica_protocollo_operativo_rev07_nov06.pdf);
 2. nel caso in cui, a seguito dell'intervento di scavo, le pareti e il fondo scavo dovessero presentare ancora concentrazioni superiori agli obiettivi di bonifica stabiliti, è possibile procedere all'elaborazione di una nuova Analisi di rischio sulla base anche dei dati di monitoraggio del *soil gas*, tenendo conto che:
 - a) deve essere predisposto un piano di monitoraggio dettagliato del *soil gas*, con indicazione chiara dei punti di monitoraggio, delle profondità di monitoraggio, delle durate di campionamento e delle metodiche di campionamento ed analisi in accordo con gli enti di controllo;
 - b) devono essere effettuate più campagne di monitoraggio in grado di rappresentare la variabilità giornaliera e stagionale del dato;
 - c) le campagne di monitoraggio devono essere validate dall'ARPA competente;
 - d) poiché la frazione C>12 potrebbe essere difficile da riscontrare nei gas interstiziali, per problematiche relative al campionamento e alle metodiche analitiche, devono essere monitorate le frazioni MADEP relative ai C<12 potenzialmente presenti nei vapori sia

per effetto di fenomeni di degradazione, sia per difficile correlazione con i dati degli stessi nei terreni;

3. le aree di deposito temporaneo devono essere gestite conformemente alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia e la Provincia di Foggia dovrà verificare il rispetto della citata normativa;
 4. deve essere previsto un idoneo sistema di intercettazione e gestione delle eventuali acque di percolazione il cui controllo dovrà essere svolto dalla Provincia di Foggia;
 5. devono essere specificate le metodiche di campionamento del terreno contaminato ai fini della classificazione del rifiuto e per la verifica dell'ammissibilità del rifiuto in discarica;
 6. devono essere specificate le modalità di trasporto dei rifiuti e smaltimento.
2. Resta salvo l'obbligo della Syndial SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della conferenza di servizi decisoria del 26 maggio 2017.
 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti.
 5. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Foggia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione a cura della Syndial SpA a favore della Regione Puglia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel Progetto medesimo in € 150.670,50 (centocinquantamila seicentosettanta euro e cinquanta centesimi).

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili